



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 10 Organizzazione e gestione risorse umane - Contratti n° 19 del 03/12/2019

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: Concessione congedo parentale capo V art, 32 D.lgs 151/2001 modificato dall'art 7 comma 1 lett. a del D.lgs n. 80 del 15 giugno 2015 alla dipendente A.R. matricola n. 8199

Il Redattore: La Terra Maria

Premesso che:

- con deliberazione di C.C. n. 38 del 03.04.2019 è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP ed il Bilancio di previsione per il triennio 2019-2021;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 344 del 21.05.2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019-2021;

Vista l' istanza presentata in data 15 novembre 2019 prot. n. 130577 della dipendente A.R. a tempo indeterminato matricola n. 8199, con la quale chiede di poter usufruire del congedo parentale non retribuito (astensione facoltativa) ai sensi dall'art. 32 comma 1 D.lgs 151/2001 modificato dall'art 7 comma 1 lett. a del D.lgs n.80 del 15 giugno 2015;

Preso atto che la dipendente A.R. matricola n. 8199 intende fruire in maniera frazionata dei restanti giorni di congedo parentale non retribuito nei periodi per i quali farà richiesta ogni qualvolta ne abbia necessità;

Considerato che, secondo quanto previsto dall'art. 32, comma 1 T.U. in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, approvato con D.lgs 26/03/2001, n.151, come modificato, da ultimo, dall'art. 7, comma 1 lett. a), del D.lgs 80/2015, che recita " *per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha*

diritto ad astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete ...lett A) "alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi";

Che con D.lgs n. 80/2015, è stata estesa la durata non solo del periodo entro il quale è possibile fruire del congedo parentale (da 8 a 12 anni del bambino), ma anche del periodo entro il quale il congedo è indennizzabile a prescindere dalle condizioni di reddito (da 3 a 6 anni del bambino);

Evidenziato che,

- il congedo parentale spetta al genitore lavoratore istante anche allorquando l'altro genitore non ne ha diritto, in quanto non lavoratore oppure lavoratore autonomo;
- i periodi di assenza comprendono anche eventuali giorni festivi e non lavorativi che ricadono all'interno degli stessi;
- il periodo di congedo parentale non può eccedere complessivamente, per entrambi i genitori, il limite di mesi dieci, salvo il caso di cui all'art. 32, comma 2, D.lgs n. 151/2001;
- i primi trenta giorni (purchè fruiti entro i sei anni di vita del bambino) di congedo parentale sono retribuiti per intero, con la sola esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità legate alla effettiva prestazione, non incidono sulla tredicesima e sulle ferie e sono valutati pienamente ai fini dell'anzianità di servizio, sia ai fini previdenziali;
- gli ulteriori 5 mesi (purchè fruiti entro i sei anni di vita del bambino) sono retribuiti al 30 per cento e computati ai fini del servizio e della liquidazione, non consentono la maturazione di ferie e tredicesima;
- gli ulteriori periodi fruiti fra il sesto e l'ottavo anno di vita del bambino sono retribuiti al 30 (trenta) per cento solo qualora il reddito del genitore richiedente sia inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo pensionistico ;
 - nessuna retribuzione per il congedo fruito fra l'ottavo e dodicesimo anno di vita del bambino,

Vista la dichiarazione della dipendente , con la quale attesta che il coniuge non ha fruito di tale istituto in quanto lavoratore autonomo;

DARE atto altresì che la dipendente matricola n. 8199 :

è madre di un bambino di anni 11 quindi il minore rientra nella fascia di età per cui è possibile effettuare la richiesta di astensione;
ha già fruito di un periodo di astensione pari a 30 giorni, retribuiti al 100%, e 16 giorni retribuiti al 30%;

RITENUTO che per espressa disposizione di legge (art. 32 c. 1 d.lgs 151/2001 modificato dall'art.7 del d.lgs n.80/2015), la pretesa della dipendente è qualificabile come un diritto e che pertanto, ricorrendone i presupposti, occorre procedere al riconoscimento di tale diritto, concedendo la richiesta di astensione dal lavoro secondo le modalità della legge;

VISTO il parere favorevole espresso dal dirigente del settore di appartenenza;

Ritenuto che nulla osti all'autorizzazione;

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

Considerato il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono riportati e trascritti:

Di concedere alla dipendente A.R. matricola n. 8199 , a godere di un congedo parentale non retribuito frazionato nei periodi per i quali la dipendente farà richiesta ogni qualvolta ne abbia necessità, periodo che va dal 01/11/2019 al 17/02/2020 (giorno del compimento del dodicesimo anno);

Dare atto che per il suddetto periodo all'interessata non è prevista alcuna retribuzione;

Dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziario o sul patrimonio dell'ente;

Ragusa, 03/12/2019

Dirigente
SPATA ROSARIO / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale